MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELL'EX ILVA E DELL'INDOTTO E PER IL RILANCIO INDUSTRIALE DEL TERRITORIO

Art. 6

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti

Ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attivati con riferimento agli investimenti oggetto del Piano di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applica la procedura «fast track» di cui all'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015, e successive modificazioni. Le imprese, che in forza degli investimenti di cui al comma 1 hanno previsto un incremento degli occupati, si impegnano ad assumere, in via prioritaria, i percettori di interventi di sostegno al reddito o i disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e i lavoratori delle imprese dell'indotto.

Versione in vigore dal 17 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio
Estremi	Decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185
Capo	III — Misure urgenti per il rilancio industriale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-dei-lavoratori-dell-ex-ilva-e-dell-indotto/art-6-semplificazione-degli-strumenti-di-attrazione-degli-investimenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it